

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;

- 
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/05/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1714/DAR del 27/11/2017 con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per l'anno 2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04/01/2018 n. 8 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018);
- CONSIDERATA** l'istanza, assunta in data 27/12/2000 al protocollo n. 10566/00 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento corredata di progetto a firma dott. agr. Giuseppe Montana con la quale la ditta Milingi Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e Alaimo Concetta nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED] in via [REDACTED] n. [REDACTED], ha chiesto la concessione preferenziale, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di acqua dal pozzo sito in località Safarella fg. 110 part. 126 del comune di Licata, per uso irriguo;
- CONSIDERATO** il parere n. 50196/AG 2549 del 30/05/2011 reso dal Dipartimento



Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;

CONSIDERATA la relazione di compiuta istruttoria prot. n. 399043 del 12/11/2012 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo sito in località Safarella fg. 110 part. 126 del comune di Licata, oggetto dell'istanza, moduli 0,00097 pari a l/s 0,097 di acqua per complessivi metri cubi 3.069 annui, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

CONSIDERATO che può condividersi il citato parere di compiuta istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e pertanto può concedersi alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 29/04/2013 presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dove è stato registrato al n. 12476 di repertorio in data 24/05/2013, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura il rilascio della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTE le note nn. PR_AGUTG_Ingresso_0039145_20171122 del 22/11/2017 e PR_AGUTG_Ingresso_0039146_20171122 del 22/11/2017 con le quali la Prefettura di Agrigento ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio 3 n° 1923 del 20/12/2017 con il quale è stata rilasciata la concessione, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Milingi Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e Alaimo Concetta nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], di derivare moduli 0,00097 pari a l/s 0,097 e per complessivi metri cubi 3.069 annui di acqua dal pozzo sito in località Safarella fg. 110 part. 126 del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

VISTO l'art. 5 del citato Decreto del Dirigente del Servizio 3 n° 1923 del 20/12/2017 che al comma 1, così recita: "*Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2057, l'importo complessivo di € 500,40 (euro cinquecento/40) da corrispondere in canoni annuali anticipati, determinato per l'anno in corso in € 12,51 (euro dodici/51)*";

CONSIDERATO che per mero errore, nel disporre tale accertamento non si è tenuto conto dell'esatto importo del canone previsto per l'anno 2018;

VISTO il rilievo n° 383 del 10/01/2018 della Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

RITENUTO di dovere revocare il Decreto del Dirigente del Servizio 3 n° 1923 del 20/12/2017 in ordine aquanto sopra rilevato;



DECRETA

- Art. 1** Il Decreto del Dirigente del Servizio 3 n° 1923 del 20/12/2017 è revocato.
- Art. 2** Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Milingi Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e Alaimo Concetta nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], di derivare moduli 0,00097 pari a l/s 0,097 e per complessivi metri cubi 3.069 annui di acqua dal pozzo sito in località Safarella fg. 110 part. 126 del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;
- Art. 3** La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.
- In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,72 (*euro dodici/72*).
- Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.
- Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.
- Art. 4** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 5** Con il presente Decreto, per l'esercizio finanziario 2018, per il capitolo 2602 capo 16 (3010301003), sono accertati € 12,72 (*euro dodici/72*).
- Art. 6** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2019 e fino all'esercizio finanziario 2058, l'importo complessivo di € 508,80 (*euro cinquecentotto/80*) da corrispondere in canoni annuali anticipati, i cui importi verranno determinati con le modalità sopra specificate.
- Art. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 7 maggio 2015, n. 9.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà quindi trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza.
- Art. 9** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.



Art. 10 Il presente Decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art. 11 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

22 FEB 2018

Palermo li _____



Il Funzionario Direttivo

(arch. *Giulio Stundasardo*)

Il Dirigente del Servizio 3

(ing. *Giuseppe Di Lorenzo*)



Il Dirigente Generale

(ing. *Salvatore Cocina*)



Repertorio n° 12 R/6 del 24/5/2013

Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - AGRIGENTO

C.F. 80012000826

DISCIPLINARE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale della derivazione d'acqua dal pozzo sito nella p.lla n 126 del fg di mappa 110 in territorio del Comune di Licata e da Safarella richiesta dalla ditta Milingi Vincenzo C.F.: [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e Alaimo Concetta C.F.: [redacted] nata a [redacted] il [redacted] nella qualità di proprietari.

Domanda di concessione preferenziale datata 27/12/2000 ed assunta al prot. n. 10556/00.

ARTICOLO 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare dal pozzo sito nella p.lla n 126 del fg di mappa n 110 località Safarella in agro di Licata è fissata in moduli 0,0097 pari l.sec 0,097 corrispondenti a mc 3,069 quantità massima educibile da prelevare nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per l'irrigazione di terreno proprio.

ARTICOLO 2

Milingi Vincenzo
Alaimo Concetta

Superficie irrigua

La superficie irrigua è di Ha 0.74.00 iscritta al N.C.T. del fg. 110 particelle 1129-126 contrada Safarella comune di Licata coltivata ad ortive da campo e protetti, come da planimetria di progetto a firma del Dott. G. Montana che fa parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

L'acqua viene prelevata dal pozzo della profondità di ml. 600 del diametro cm. 500 ubicato nella part. 126 del Fg. di m. n.110.

L'impianto di derivazione del pozzo scavato è costituito da motopompa a miscela da 3 Cv. collegata ad un tubo di mandata in polietilene da mm. 63

L'impianto di distribuzione è realizzato in polietilene da mm. 20 con ali gocciolanti.

Tali opere sono conformi al progetto a firma del Dott. G. Montana che fa parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 4

Regolazione della portata

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata, utilizzando tutti i ritrovati tecnici, onde favorire un utilizzo più razionale della risorsa.

Resta inteso inoltre che l'acqua non potrà essere per nessun

motivo ceduta a terzi.

Il Servizio Provinciale del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata.

ARTICOLO 5

Dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua prelevata

E' stato installato a cura e spese del Concessionario della derivazione, un misuratore dei volumi derivati in corrispondenza dell'opera di presa al fine di consentire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio.

Esso consiste un contatore volumetrico marca Ica matricola 09-66-0313 collocato tra l'elettropompa e la derivazione. Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento.

La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, sigillate, deve essere riservato al Servizio Provinciale del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi dalla Ditta concessionaria, con cadenza annuale, all'Autorità concedente.

Milano, 1° Settembre
Alfano Bonetta

Il Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata dal pozzo nonché di esercitare un controllo periodico sugli impianti e ciò indipendente mente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento sulla derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche 14.8.1920 n.1825.

Inoltre lo stesso Ufficio si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi di acqua assegnati al fine di evitare l'impovertimento della falda idrica sotterranea.

La taratura della strumentazione che dovrà essere effettuata da ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta Il Servizio Provinciale del Genio Civile al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

ARTICOLO 6

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

ARTICOLO 7

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio



delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente, si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità di acqua concessa, la quale si potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica. Per quanto sopra la Ditta concessionaria non potrà richiedere all'Amministrazione concedente indennizzi di sorta per opere eseguite, per mancato raccolto delle colture praticate e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene assentita a totale rischio della Ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni **quaranta** successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione

Milioni Vincenzo
M. Panno Concetta

di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, la Regione ha diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nel pozzo o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ARTICOLO 9

Canone

La Ditta concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione, di anno in anno anticipatamente a decorrere dalla data del decreto di concessione l'annuo canone di € 11,85, salvo successive integrazioni, ai sensi dell'art.15 della L.R. 16.04.2003 n.4 e successivi aggiornamenti anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art.55 del T.U. 1933/n°1775 e s.m.i..

Detto canone potrà essere modificato qualora intervenissero ulteriori disposizioni di legge

ARTICOLO 10

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta

concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze,
di avere effettuato il versamento di:

a)-versamento di € 30,99 con quietanza n 0061 del 20/06/2011
intestato al servizio di cassa Reg.le Unicredit per gli scopi di cui al 2
comma dell'art. 7 del T.U. di legge 11.12.1933 n°1775;

b)-versamento di € 5,16 quale tassa di concessione governativa
sul ccp. n 17770900 intestato alla Cassa Regionale gestione Unicredit
Palermo, L.R.18.04.81 n° 67 come da bollettino postale n° 0020 del
22/06/2011;

c) versamento di € 95,50 per canoni arretrati anno dal 1999 al
2010 così come previsto dall'art. 7 punto d) del D. Leg.vo 258/00
delega del 16/04///2009;

d) versamento di € 11,27 per canone anno 2010- con
pagamento del 10/06/2010;

d) versamento di € 11,44 per canone anno 2011 con pagamento
del 10/02/2011;

d) versamento di € 11,61 per canone anno 2012 con pagamento
del 18/02/2012.

Restano a carico della Ditta concessionaria tutte le spese
inerenti alla concessione per registrazioni, copie disegni di atti di
stampe, etc.

ARTICOLO 11

Richiamo a leggi e a regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la
Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le

*emiliana leonuzzi
Alfonso Conzatti*

disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ARTICOLO 12

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di LICATA nel cui territorio ricadono le opere.

Articolo 13


Clausola igienico sanitaria

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà essere revocata per motivi igienico-sanitari in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni. La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

ARTICOLO 14

Clausola di solidarietà

La concessione che forma oggetto del presente schema di disciplinare è assentita in solido al signor Milingi Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED], & Alaimo Concetta nata a [REDACTED] il [REDACTED]



ed entrambi residenti a [redacted] in Via [redacted] conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerente alla concessione l'altra sarà obbligata ad ottemperare, restando autorizzata a procedere i lavori ed ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

Si attesta che il presente disciplinare è stato firmato dalla richiedente, ditta Milingi Vincenzo nato a [redacted] il [redacted] e Alaimo Concetta alla presenza del Funz. Tec. Dir. **A. Alletto**, all'uopo incaricato dall'Ingegnere Capo del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e dai testi Sigg. **Felicia Caldara** e **Gazziano Francesco** entrambi dipendenti del Genio civile di Agrigento.

La ditta concessionaria

Milingi Vincenzo
Alaimo Concetta

I Testi

Felicia Caldara
Gazziano Francesco
Funzionario Direttivo A/ Alletto


Agrigento li 29/04/2013

p. L'Ingegnere Capo
Il Dirigente UO. 09
(Geol. Vito Capobianco)


POZZO SCAVATO




PIANTA



SEZIONE X-X





LA DITTA
 MILIANGI GIUSEPPE E AZIMIO CONCETTA,
 NATI RISP. A LICATA IL 16/02/1838 E
 IL 04/05/1844.

FONDO
 C/DA SAFAREZZA
 FIT. 110 PART. 126

IL TECNICO
 DOTT. AGR. G. FONTANA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 CARCA DA BOLLO
 €1,00
 UNO/00

80025331 00001673 NOTIF7001
 98008608 23/04/2013 17:53:01
 8001-00010 ADD06F6886BF0304
 IDENTIFICATIVO 01891609514026

0 1 09 160051 102 6

Scala di 1:25000

07°05'00" E

05°00'00" N